



dicembre 2025

Customs & Excise Duties News

*Informazioni sulle novità
normative e di giurisprudenza*

settore doganale | settore accise
| settore tabacchi

► Settore doganale

- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1926 della Commissione, del 22 settembre 2025, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune GU L, 2025/1926, 31.10.2025
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2210 della Commissione, del 31 ottobre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le merci e i prodotti trasformati introdotti sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva degli Stati membri GU L, 2025/2210, 3.11.2025, C/2025/7088
- Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione GU C, C/2025/6212, PUB/2025/123513.11.2025
- Regolamento delegato (UE) 2025/2003 della Commissione, dell'8 settembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a Duplice Uso C/2025/5947GU L, 2025/2003, 14.11.2025
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Organizzazione e Trasformazione Digitale - Avvisi di novembre - Elenco degli indirizzi PEC dell'Agenzia delle dogane e monopoli
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio Controlli Dogane - Avviso del 17 novembre - Interoperabilità Certex - rilascio 5.1
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 18 novembre -Attuazione Sistema di Controllo delle Importazioni ICS2- vettori stradali e ferroviari - adeguamento obbligatorio dal 1° gennaio 2026
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Circolare 30/2025 - Prot. N. 0733953 del 24 novembre - Semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci - art. 73 del Reg. (UE) 952/2013 (CDU). Sostituzione Circolare n. 5/D/2017

► Settore accise

- Gazzetta Ufficiale - DECRETO 19 novembre 2025 - Modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2025. (25A06477) (GU Serie Generale n. 277 del 28-11-2025).
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa prot. n. 0746844 del 28/11/2025 - Oli lubrificanti: variazione del contributo ex art. 236, comma 7, d.lgs. n. 152/2006 - decorrenza 1° dicembre 2025.
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 31/2025 prot. n. 0754644 del 01.12.2025 - Attuazione dell'art.3 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n.43. Modifiche alla disciplina fiscale dell'HVO e del biodiesel. Istruzioni operative
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 32/2025 prot. 0758734 del 02/12/2025- Ulteriori indicazioni in merito alle modifiche alla disciplina dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica introdotte con il decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 recante "revisione delle disposizioni in materia di accise"





[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/1926 della Commissione, del 22 settembre 2025, che modifica l'allegato I del regolamento \(CEE\) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune GU L, 2025/1926, 31.10.2025](#)

In data 31 ottobre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento che aggiorna l'allegato relativo alla Nomenclatura Combinata.

La **nuova versione della nomenclatura** combinata entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026.

Come ogni anno, vengono messi a disposizione:

- l'elenco dei codici che **non saranno più validi**,
- l'elenco dei **codici nuovi**,
- e le tabelle che permettono di capire come i codici 2025 si trasformano nei nuovi codici validi dal 2026.

Il nuovo aggiornamento introduce diverse modifiche pensate per facilitare il monitoraggio di alcuni prodotti considerati di particolare interesse. Sono quindi state aggiunte nuove voci per materiali collegati alle batterie, ai pannelli fotovoltaici, alle turbine eoliche, ai sistemi a idrogeno e ad altre tecnologie emergenti.

Inoltre, su indicazione dell'Organizzazione mondiale delle dogane, sono state inserite nuove sottovoci in uno dei capitoli della nomenclatura dedicati ai **prodotti chimici**.

Il Regolamento contiene anche una serie di piccoli **aggiustamenti tecnici** - come modifiche a note, descrizioni o unità di misura - con l'obiettivo di evitare errori interpretativi.

Un intervento specifico riguarda la classificazione di alcune **miscele** contenenti derivati alogenati, poiché il dicloroetilene non può essere classificato come derivato dell'etano.

Per motivi di chiarezza, sono state inoltre riviste alcune note a piè di pagina.

Sulla stessa tematica l'Agenzia delle Dogane ha pubblicato il seguente l'avviso interno in data 6 novembre

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio Tariffa e Classificazione - Regolamento di Esecuzione \(UE\) 2025/1926 della Commissione del 22 settembre 2025 che modifica l'allegato I del Regolamento \(CEE\) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla Nomenclatura Tariffaria e Statistica ed alla Tariffa Doganale Comune](#)

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/2210 della Commissione, del 31 ottobre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento \(UE\) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le merci e i prodotti trasformati introdotti sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva degli Stati membri GU L, 2025/2210, 3.11.2025, C/2025/7088](#)

Con il regolamento in esame sono state previste norme specifiche ai fini dell'applicazione del CBAM (*Carbon Border Adjustment Mechanism*) alle merci introdotte e ai prodotti trasformati su isole artificiali, strutture fisse o galleggianti, piattaforme continentali e zone economiche esclusive degli Stati membri.

Ai fini dell'applicazione, il regolamento definisce come **Importatore**:

- il soggetto che riceve le merci sulla piattaforma o nella zona economica esclusiva ed è titolare delle licenze per le operazioni commerciali;
- la persona che presenta (o per conto della quale viene presentata) una dichiarazione di riesportazione per prodotti trasformati derivanti da perfezionamento attivo.



Gli obblighi dichiarativi riguardano in particolare:

- **Dichiarazione di ricevimento:** deve essere presentata entro 30 giorni dal ricevimento delle merci all'autorità doganale competente dello Stato membro cui appartiene la piattaforma o la zona economica esclusiva;
- **Dichiarazione di riesportazione:** deve riportare il Paese di origine, la piattaforma o la zona economica esclusiva di destinazione, nonché il numero di conto CBAM del dichiarante o del rappresentante doganale autorizzato.

Infine, il Regolamento introduce norme specifiche su documenti che accompagnano la dichiarazione CBAM e per lo svolgimento dei **controlli** al di fuori del territorio doganale dell'Unione, così da assicurare alle autorità competenti l'accesso tempestivo alle informazioni necessarie.

Lo stesso ha effetto dal 23 novembre 2025.

[Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione GU C, C/2025/6212, PUB/2025/123513.11.2025](#)

Come anticipato nella nostra [TAX di novembre](#), è stata ufficialmente pubblicata la versione aggiornata della Matrice relativa alla possibilità di applicare il cumulo diagonale nell'ambito della Convenzione Regionale Pan-Euro-Mediterranea.

L'aggiornamento segnala l'adesione del Regno del **Marocco** alla **Convenzione Rivista del 2023** e alle relative **disposizioni transitorie** (T/R), con effetto dal 2 ottobre 2025.

[Regolamento delegato \(UE\) 2025/2003 della Commissione, dell'8 settembre 2025, che modifica il regolamento \(UE\) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a Duplice Uso C/2025/5947GU L, 2025/2003, 14.11.2025](#)

La Commissione europea ha adottato il Regolamento 2025/2003 che modifica il **Regolamento (UE) 2021/821**, relativo al controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento dei **prodotti a duplice uso**.

L'aggiornamento si rende necessario perché:

- gli elenchi di controllo dei principali **regimi internazionali di non proliferazione** sono stati modificati nel 2024;
- nel maggio 2025 gli Stati membri hanno accettato **nuovi impegni** nell'ambito dell'Intesa di Wassenaar per sottoporre a controllo ulteriori prodotti.

Per garantire coerenza con tali obblighi internazionali, l'allegato I viene integralmente sostituito con una versione aggiornata.

Tra le principali novità si segnala l'introduzione di **nuove categorie di prodotti sottoposti a controllo**, tra cui, a titolo esemplificativo:

- tecnologie quantistiche;
- apparecchiature e materiali per semiconduttori;
- circuiti integrati avanzati;
- rivestimenti per alte temperature;

Il Regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Al seguente link è possibile scaricare la tabella di correlazione aggiornata: [Circabc](#)



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Organizzazione e Trasformazione Digitale - Avvisi di novembre - Elenco degli indirizzi PEC dell'Agenzia delle dogane e monopoli](#)

A seguito della riorganizzazione territoriale degli uffici avvenuta nel mese di novembre, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica l'**elenco aggiornato degli indirizzi PEC** delle diverse Direzioni e Uffici in tutta Italia.

Si evidenzia, inoltre, la pubblicazione della [Nuova versione del file contenente i codici degli uffici doganali per l'aggiornamento della tabella sezioni doganali del programma Intr@web e la pubblicazione della corrispondenza tra assetto riorganizzativo pre-riorganizzazione e post-riorganizzazione ai fini della dichiarazione intrastat](#)

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio Controlli Dogane - Avviso del 17 novembre - Interoperabilità Certex - rilascio 5.1](#)

Con avviso pubblicato il 17 novembre, l'Agenzia delle Dogane ha comunicato il rilascio in ambiente reale della versione **CERTEX 5.1** per lo scambio di certificati doganali a livello unionale nell'ambito dello sviluppo dell'EU CSW-CERTEX", *European Union Custom Single Window Certificate Exchange*, l'interfaccia per lo scambio dei certificati a livello unionale di cui al Reg. UE 2022/2399 messa a disposizione dalla DG TAXUD.

Si evidenziano le seguenti date di applicazione con i relativi codici:

- **15 dicembre 2025:** rilascio CERTEX 5.1 per certificati:
 - ODS (Regolamento (UE) n. 2024/590 sulle sostanze Ozono lesive) - codici L100, E013;
 - CHED (documento sanitario comune di entrata per alimenti, animali, piante) - codici C678, C085, C640, N853;
 - FGAS (Regolamento (UE) 2024/573 sui gas a effetto serra) - vari codici TARIC.
- **1° gennaio 2026:** rilascio certificati per:
 - CBAM (*Carbon Border Adjustment Mechanism*)- (*);
 - ICG (importazione dei beni culturali) - codici L049, L050, L065, Y138;
 - COI (certificato di controllo per i prodotti biologici) - codice C644;
 - FGAS Import (documento che attesta la qualifica di un'impresa o di una persona fisica per manipolare i gas fluorurati a effetto serra) - codice C644.

Per i dettagli tecnici si rimanda alla consultazione del presente Avviso.

(*) Il Revenue - *Irish Tax and Customs, eCustoms Helpdesk Notification* - Ref. 24/2025 (11 novembre 2025) ha segnalato che sono stati introdotti i codici documentali obbligatori da utilizzare per ogni importazione CBAM dal 1° gennaio 2026; per ogni dichiarazione andrà indicato uno specifico codice, tra cui: Y128 - autorizzazione CBAM e account attivo, Y238 - autorizzazione richiesta ma non ancora rilasciata, Y137 - de minimis (≤50 tonnellate), Y135 / Y134 / Y136 / Y237 - esenzioni dedicate



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 18 novembre - Attuazione Sistema di Controllo delle Importazioni ICS2- vettori stradali e ferroviari - adeguamento obbligatorio dal 1° gennaio 2026](#)

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato, in conformità alla **Decisione di esecuzione (UE) 2023/2879**, che a partire dal **1° gennaio 2026** tutti i vettori stradali e ferroviari che trasportano merci verso l'Unione Europea dovranno adeguarsi alla **Release 3 - Step 3 del sistema ICS2**.

L'obbligo si applica anche ai trasporti combinati (Ro-Ro) e richiede la presentazione **anticipata della Dichiarazione Sommaria di Entrata (ENS)** prima dell'arrivo nel territorio doganale UE.

Il periodo transitorio (Deployment Window) per la migrazione alla versione 3 di ICS2 e le eventuali deroghe temporanee termineranno il **31 dicembre 2025**. Dal **1° gennaio 2026** il sistema ICS1 sarà disattivato; la mancata adesione a ICS2 comporterà il **blocco operativo** e l'applicazione di **possibili sanzioni**.

Gli operatori saranno pertanto tenuti a collegarsi al sistema ICS2 e a presentare le ENS con **dati completi e accurati**, conformi alle specifiche unionali (EUCDM), includendo in particolare:

- **separazione delle merci** per codice HS;
- **descrizioni dettagliate** e non generiche;
- indicazione corretta di **mittente e destinatario** a livello di house consignment.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione dell'Avviso.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Circolare 30/2025 - Prot. N. 0733953 del 24 novembre - Semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci - art. 73 del Reg. \(UE\) 952/2013 \(CDU\). Sostituzione Circolare n. 5/D/2017](#)

In data 24 novembre, la Direzione Dogane ha pubblicato la Circolare n. 30/2025, relativa agli aggiornamenti procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla **determinazione semplificata degli importi che compongono il valore in dogana delle merci**, quando tali importi non siano quantificabili al momento dell'accettazione della dichiarazione, come previsto dall'art. 73 del Reg. (UE) 952/2013 (CDU). Il documento sostituisce integralmente la Circolare n. 5/D/2017 del 21 aprile 2017.

L'obiettivo dichiarato dall'Autorità doganale è garantire agli operatori economici **certezza nella determinazione degli elementi del valore in dogana**, evitando il ricorso alla dichiarazione semplificata ex art. 166 CDU.

Si precisa che la semplificazione è **applicabile esclusivamente al regime di importazione** e quando il valore in dogana delle merci è determinato con il **metodo del valore di transazione** (art. 70 CDU).

Condizioni per ottenere l'autorizzazione

La Circolare individua due tipologie di requisiti (art. 71 Regolamento delegato UE 2446/2015):

Condizioni oggettive:

- sproporzione dei costi amministrativi derivante dall'uso della dichiarazione semplificata;
- il valore determinato tramite semplificazione non deve discostarsi significativamente da quello calcolato con metodo ordinario.

Condizioni soggettive:

- assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale/fiscale;
- sistema contabile conforme ai principi contabili e idoneo ai controlli;
- organizzazione amministrativa adeguata e sistema di controllo interno efficiente.

Iter del procedimento autorizzativo:

- **Presentazione dell'istanza:** tramite sistema *CDS (Customs Decisions System)*.
- **Contenuti obbligatori:** dati del richiedente, PEC, allegati (documento di identità, relazione sul metodo di calcolo, file Excel con dati storici, contratti, ecc.).
- **Formula di calcolo del valore semplificato:** proposta dal richiedente con motivazione.
- **Tempistiche:**
 - Registrazione e accettazione domanda: **max 30 giorni**
 - Istruttoria dell'Ufficio locale ADM: **max 60 giorni**
 - Decisione finale: **entro 120 giorni (90 giorni per operatori AEO)**

L'autorizzazione **non ha un limite temporale** (art. 22, par. 5 CDU), ma è previsto un **monitoraggio annuale**.

La Circolare prevede inoltre la possibilità di **annullamenti, revoche o modifiche** in caso di informazioni inesatte o condizioni non più soddisfatte, nonché di **sospensioni o riesami**.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione della Circolare.

Sul medesimo argomento: [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 3 dicembre- Circolare 30D del 24 novembre 2025](#)



[Gazzetta Ufficiale - DECRETO 19 novembre 2025 - Modalita' di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2025. \(25A06477\) \(GU Serie Generale n. 277 del 28-11-2025\).](#)

Con Decreto 19 novembre 2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato con la Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2025, sono stati definiti i termini e le modalità di pagamento delle immissioni in consumo dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo **dal 1° al 15 del mese di dicembre 2025**.

Le scadenze di pagamento di fine anno sono quelle di seguito riportate:

- entro il giorno 18 dicembre 2025, per pagamenti eseguiti mediante modello F24, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;
- entro il giorno 27 dicembre 2025, per pagamenti eseguiti mediante bonifico o piattaforma pagoPA.

Per ulteriori dettagli, si consiglia la lettura del Decreto.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa prot. n. 0746844 del 28/11/2025 - Oli lubrificanti: variazione del contributo ex art. 236, comma 7, d.lgs. n. 152/2006 - decorrenza 1° dicembre 2025.](#)

Con l'informativa del 28 novembre 2025, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione del CONOU ha deliberato l'aumento del Contributo Ambientale da 0,090 €/kg a **0,140 €/kg**, con decorrenza **1° dicembre 2025**.

Il nuovo importo dovrà essere applicato a tutte le quantità di olio lubrificante immesse al consumo e/o importate a partire da tale data.

Il versamento dovrà essere effettuato sul seguente conto bancario intestato al Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati:

- Intesa San Paolo S.p.A. - Viale dell'Arte 68, Roma 00144
- IBAN: IT64T0306903201100000506465
- SWIFT: BCITITMM

Si raccomanda la lettura dell'informativa, per maggiori dettagli.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 31/2025 prot. n. 0754644 del 01.12.2025 - Attuazione dell'art.3 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n.43. Modifiche alla disciplina fiscale dell'HVO e del biodiesel. Istruzioni operative](#)

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la Circolare n. 31 del 01 dicembre 2025, attua l'art. 3 del D.Lgs. 43/2025. Nello specifico, come riportato nella [Tax BDO Customs & Excise Duties News](#) del mese di luglio (pagina 11) e nella [Tax BDO Customs & Excise Duties News](#) del mese di ottobre (pagina 10), con il decreto del 14 maggio 2025:

- l'accisa sulla benzina è stata ridotta da 728,40 € a 713,40 € per mille litri;
- l'accisa sul gasolio carburante è aumentata da 617,40 € a 632,40 € per mille litri.

Invece, l'accisa ridotta di 617,40 € per mille litri continua ad applicarsi a:

- **biodiesel**;
- gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idrotrattamento (**HVO**), immessi in consumo tal quali, solo se prodotti con materie prime che soddisfano i requisiti di sostenibilità previsti dall'art. 44, par. 5, del Reg. (UE) 651/2014 e dalla Dir. (UE) 2018/2001 (materie prime dell'allegato IX - parti A e B).

Per i prodotti che non soddisfano tali requisiti si applica l'aliquota ordinaria del gasolio: 632,40 per mille litri.

Poiché la differenza tra le due tipologie dipende esclusivamente dalla qualificazione delle materie prime (avanzate/double counting → aliquota ridotta; single counting → aliquota normale) e non dalla qualità fisica del prodotto, negli impianti è ammesso lo stoccaggio promiscuo.

I depositi fiscali devono però tenere contabilità separate, mentre i depositi commerciali e i distributori mantengono una sola contabilità, salvo optare per la distinzione.

Non è necessaria la modifica delle licenze di esercizio per continuare a detenere entrambe le tipologie di prodotto.

L'Agenzia ha istituito codici addizionali (CADD) per distinguere i biocarburanti in base all'aliquota: **S182** per HVO e biodiesel ad aliquota normale (632,40 per mille litri) e **S187** per quelli ad aliquota ridotta (617,40 per mille litri).



La trasmissione dei dati di contabilità dei registri di carico e scarico di HVO e biodiesel avviene esclusivamente in forma telematica, con comunicazioni distinte o unica a seconda della tipologia di biocarburante miscelata con il gasolio.

Il depositario autorizzato resta l'unico responsabile della corretta liquidazione dell'accisa.

Sono previste disposizioni specifiche per il destinatario registrato di HVO o biodiesel. L'aliquota ridotta può essere applicata solo se le certificazioni di sostenibilità sono disponibili e riportate nell'AD; in assenza, si applica l'aliquota normale. Per la contabilità e la gestione del deposito valgono le stesse regole previste per gli esercenti deposito commerciale.

Per l'inventario di HVO e biodiesel, i depositi fiscali devono mantenere due giacenze contabili (aliquota normale e ridotta) a fronte di un unico stoccaggio fisico. Il calo ammissibile è fissato all'1% annuo in volume a 15°C, come per il gasolio. Le eccedenze entro tolleranza sono imputate all'aliquota normale, mentre le deficienze sono scaricate dal biocarburante ad aliquota ridotta e, se non capiente, da quello ad aliquota normale. Nei casi fuori tolleranza, recuperi d'imposta e sanzioni si calcolano sull'aliquota normale.

Le stesse regole si applicano ai depositi commerciali che tengono contabilità separate.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 32/2025 prot. 0758734 del 02/12/2025- ulteriori indicazioni in merito alle modifiche alla disciplina dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica introdotte con il decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 recante "revisione delle disposizioni in materia di accise"](#)

In data 2 dicembre 2025 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la Circolare n. 32, recante ulteriori disposizioni in merito alle modifiche della disciplina dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica, in attuazione degli articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 43/2025.

Per maggiori approfondimenti si rinvia alla consultazione della successiva pubblicazione dedicata alla tematica.

CONTATTI

BDO Trade & Customs S.r.l.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

Audit | Advisory | Digital | Tax | Law

La Customs & Excise Duties News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito dogane e accise. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 2 dicembre 2025.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Tax S.r.l. Stp. si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2025 BDO Tax S.r.l. Stp - Customs & Excise Duties News - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailing list.

